

CAMERA DEI DEPUTATI N. 2872

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**LEVI ARIAN GIORGINA, BALCONI MARCELLA, BERTINELLI, BERTOLDI,
FOA, ANGELINO PAOLO**

Presentata il 15 dicembre 1965

Collocamento a riposo dei primari ospedalieri perseguitati politici e razziali

ONOREVOLI COLLEGHI! — Il collocamento a riposo dei primari ospedalieri entrati nei ruoli anteriormente al regio decreto 30 settembre 1938, n. 1631, era fissato a 70 anni. Il detto decreto n. 1631, all'articolo 18, comma secondo, ridusse a 65 anni, senza peraltro accennare a effetto retroattivo, il limite di età pensionabile per i sanitari ospedalieri.

Successivamente, con legge del 20 febbraio 1956, n. 68, venne disposto che i sanitari ospedalieri cessassero dal servizio quando, oltre i 65 anni di età, avessero compiuto anche 40 anni di servizio utile agli effetti della pensione, salvo in ogni caso il collocamento a riposo al compimento del 70° anno di età. Quando poi con la legge dell'8 novembre 1956, n. 1317, venne deciso di estendere ai sanitari ospedalieri la norma dell'articolo 4 della legge del 10 marzo 1955, n. 96, a favore dei cittadini italiani perseguitati politici e razziali vincitori di concorsi ed impieghi statali già espletati, e cioè la concessione a richiesta di rimanere in servizio fino al compimento del 70° anno di età, ai sanitari ospedalieri che erano entrati nei ruoli anteriormente al regio decreto del 30 settembre 1938,

n. 1631 e che erano stati perseguitati politici e razziali, non venne dunque di fatto nulla concesso. A questi sanitari è pertanto mancato qualsiasi riparo dei danni morali e di carriera subiti ai tempi della dittatura fascista, il che li mette in una situazione di minorità a confronto di tutti gli altri perseguitati politici e razziali, che hanno invece potuto fruire di una proroga di cinque anni per il collocamento a riposo, compresi i professori universitari, ai quali, per quanto riguarda i limiti di età, i primari sono stati di fatto equiparati dalla legge 10 maggio 1964, n. 366.

Di qui la presente proposta di legge, con la quale si mira ad applicare ai primari ospedalieri perseguitati politici e razziali lo stesso trattamento disposto a favore dei professori universitari, ad essi comparabili per dignità di incarico e per effetto della citata legge n. 366, secondo la norma del decreto-legge del 26 maggio 1945, n. 238, e cioè il collocamento a riposo al 75° anno di età. Il che non potrà non apparire ed essere congruo e doveroso.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

Ai primari ospedalieri perseguitati politici e razziali, i quali siano riconosciuti fisicamente idonei a disimpegnare la loro funzione professionale, si applica per quanto riguarda i limiti di età per il loro collocamento a riposo il disposto di cui al decreto-legge 28 maggio 1945, n. 238, a favore dei professori universitari.

ART. 2.

Sono abrogate tutte le disposizioni in contrasto con la presente legge.

ART. 3.

La presente legge entra in vigore all'atto della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

-